

Infatti, esonerate altre categorie di soggetti sulla base della presunzione giusta che esistessero, in tali ipotesi, patrimoni di conoscenza acquisiti — attesa la pratica forense compiuta o i particolari corsi postuniversitari seguiti —, non si era, invece, tenuto conto dell'importanza dei diplomi di specializzazione. Ciò determinava una evidente penalizzazione di una cospicua massa di giovani preparati che, pur dotati di un diploma di specializzazione, inopportuno non erano stati previsti nelle ipotesi di esonero dalla prova preliminare. Questo è appunto il motivo per il quale abbiamo presentato talune proposte emendative.

Proprio sulla base dei provvedimenti del giudice amministrativo, il Governo ha effettivamente ritenuto di risolvere tali difficoltà introducendo la possibilità di esonerare dalla prova preliminare altre categorie di soggetti, senza però completarne la previsione. Questo è il motivo fondamentale per cui, facendoci forti anche della disponibilità manifestata dal relatore nel suo intervento, insistiamo nel raccomandare sin d'ora l'approvazione delle nostre proposte emendative. Infatti, per portare a regime la situazione e per poter effettivamente ricondurre ad equità la norma, si deve evitare la sostanziale penalizzazione, nella procedura concorsuale, di questi giovani aventi diritto. Essi avranno, invece, dopo l'approvazione delle proposte emendative da noi presentate, la piena possibilità di partecipare al concorso in condizioni di parità di esonero dalla prova preliminare rispetto alle altre categorie di candidati già previste. Su ciò noi insistiamo in modo particolare, augurandoci che l'Assemblea voglia tenere conto dell'importanza dell'approvazione del provvedimento così emendato dalle nostre proposte; provvedimento che — vale la pena sottolinearlo — completa la provvida legge n. 48 del 2001 che va sotto il nome di « legge Fassino », l'allora ministro della giustizia, che aveva sin da allora previsto la necessità di rinforzare gli organici della magistratura superando finalmente il blocco dei concorsi che, fino a quel momento, era stato mantenuto.

Invitiamo, perciò, i colleghi a considerare positivamente le nostre proposte, razionali e migliorative del testo; invitiamo, quindi, l'Assemblea, non senza l'apporto del relatore, ad approvare tali proposte per evitare tale sostanziale residua disparità di trattamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei osservare che stiamo esaminando, sostanzialmente, sette proposte emendative, l'ultima delle quali è stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza, e le cui prime tre, illustrate dall'onorevole Siniscalchi, mirano a far sì che non si svolga alcuna prova preselettiva. Vorrei preannunciare che l'emendamento Kessler 1.50 è stato valutato favorevolmente, incontrando un'unanimità di consensi, dalla Commissione giustizia, mentre gli identici emendamenti Fragalà 1.5 e Mantini 1.11 saranno oggetto di discussione, ed intendo parlarne nel prosieguo del mio intervento.

Non condivido l'impostazione espressa dai colleghi Carboni e Siniscalchi per una ragione molto semplice, ed in primo luogo per un dato statistico. Infatti, non è assolutamente vero, come ha riferito il sottosegretario di Stato per la giustizia nel corso di una seduta della II Commissione, che, alla fine dei conti, sarebbero pochissime le persone che dovrebbero sostenere la prova preselettiva; è esattamente il contrario, poiché saranno pochissime le persone che otterranno una deroga, vale a dire che non saranno sottoposte a tale prova.

Ciò in quanto è pacifico che le università italiane laureano in legge, in un anno, ben 20 mila studenti; se poi si aggiungono a tale cifra i laureati degli anni precedenti, si ipotizza che potrebbero teoricamente partecipare al concorso per uditore giudiziario ben 40, 50 o 60 mila laureati in giurisprudenza. L'entità di coloro che dovrebbero essere esonerati, invece, rappresentati dai magistrati militari, dai magi-

strati amministrativi e contabili, dai procuratori avvocati dello Stato, ovvero dagli avvocati o da magistrati onorari, nonché da coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, risulterebbe di poche centinaia, al limite raggiungerebbe il migliaio di persone.

La prima premessa, quindi, è di fatto completamente erronea. Pertanto, volendo far sì che il concorso in oggetto si esaurisca in breve tempo e contribuisca, attraverso l'immissione in ruolo di numerosi magistrati, ad evitare o a limitare i danni di una crisi della giustizia ormai ai limiti della irreversibilità, se venissero approvate le proposte emendative illustrate dagli onorevoli Carboni e Siniscalchi otterremmo il risultato di fare concludere tale concorso in due o tre anni, senza sortire gli effetti sperati proprio dalla cosiddetta legge Fassino.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 17,35*)

SERGIO COLA. Vorrei aggiungere, inoltre, che sussiste anche una ragione di coerenza: non dimentichiamoci, infatti, che il decreto-legge in esame prevede un'estensione degli esoneri dalle prove preselettive. Tale ampliamento coincide quasi pedissequamente, salvo un'eccezione, con quanto abbiamo stabilito nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata dalla Camera ed in corso di esame presso il Senato, vale a dire la previsione di un accesso alla magistratura attraverso un concorso di secondo grado, al quale potranno partecipare solamente i soggetti in possesso di determinati requisiti; orbene, vorrei rilevare che si tratta degli stessi soggetti che ho precedentemente menzionato.

Pertanto, se volessimo essere coerenti, non dovremmo che confermare l'assetto previsto dal decreto-legge in esame, consentendo che al concorso in questione partecipino persone che hanno dimostrato di possedere una certa conoscenza nell'ambito delle materie giuridiche: tutto ciò, infatti, è acclarabile solo attraverso lo svolgimento di prove preselettive.

Le proposte emendative in esame, pertanto, non possono essere approvate dall'Assemblea per due ragioni: la prima è per l'esigenza di concludere celermente il concorso per uditore giudiziario; la seconda è per coerenza con il provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvato in quest'aula.

Un'ultima osservazione, che riguarda gli identici emendamenti a firma Fragalà (e mia) e Mantini, in cui si chiede di estendere l'esonero anche a coloro che, dopo aver conseguito la laurea, abbiano vinto un concorso di Stato ed abbiano ricoperto nelle amministrazioni statali un incarico dirigenziale per tre anni, così come previsto nella riforma dell'ordinamento giudiziario. Ribadisco sin d'ora che sosterrò questi emendamenti, unitamente al mio gruppo politico, e spero anche al gruppo della Margherita, che si è espresso in tal senso. Mi auguro che anche Forza Italia voglia aderire a tale proposta.

Dopo aver discettato in termini così concreti, senza alcun salto di natura demagogica, ritengo che la logica, il razionalismo, la funzionalità, l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di un migliore funzionamento della giustizia nonché ragioni di coerenza debbano indurre a respingere i primi tre emendamenti e ad approvare, invece, il quarto, il quinto e il sesto. Per quanto riguarda l'ultima proposta emendativa, vi è già stata una pronuncia di inammissibilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore a esprimere il parere.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Spina 1.2, nonché sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Kessler 1.50.

Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Fragalà 1.5, anche se sul punto devo, per la verità, precisare che

il Comitato dei nove ha svolto molti approfondimenti e, quindi, auspica che anche l'Assemblea approfondisca il tema.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Fragalà 1.5, devo rilevare che il principio che si vorrebbe introdurre con tale emendamento è sicuramente apprezzabile, ma le funzioni direttive nell'ambito dell'amministrazione sono eterogenee, mentre la specificità del concorso in magistratura presuppone una serie di attitudini, di studi e di perfezionamenti che, francamente, non appare del tutto compatibile con l'aver esercitato attività direttive — o dirigenziali — in ambito ministeriale. Nonostante, quindi, apprezzi lo spirito di tale emendamento, il Governo esprime su di esso parere contrario, conformemente al relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che l'emendamento Mantini 1.11 è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Sgobio 1.01 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 1.2, presentato dai colleghi Russo Spena e Pisapia.

Credo che valga la pena spendere due parole per rendere chiaro all'Assemblea di che si sta parlando e cosa ci accingiamo a votare.

L'articolo 22, oggetto della proposta emendativa in esame, si inserisce nell'ambito di un'importante legge, la n. 48 del 2001, con la quale, nel corso della precedente legislatura, il Parlamento aumentò l'organico della magistratura portandolo ad oltre diecimila magistrati — da novemila — e disciplinando in modo profon-

damente innovativo l'accesso alla magistratura, ossia il momento del concorso in magistratura. Proprio le profonde innovazioni introdotte indussero altresì il Parlamento ad approvare una disciplina transitoria, che è, per l'appunto, la materia di cui ci occupiamo in questo momento.

Vi sono due proposte emendative: l'emendamento Russo Spena 1.2, che verrà posto in votazione di qui a poco, sottoscritto anche dall'onorevole Pisapia, che propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 22, relativo alla disciplina transitoria; gli identici emendamenti Pisapia 1.1, sottoscritto anche dall'onorevole Russo Spena, e Siniscalchi 1.4, sottoscritto anche dagli onorevoli Finocchiaro, Carboni, Magnolfi, Kessler e da chi vi parla, che propongono la soppressione della sola seconda parte del comma 3. Quali sono le differenze? Nella prima parte del comma 3, la disciplina transitoria riconosceva la possibilità in capo al ministro di mantenere la prova preselettiva per l'accesso alle prove scritte del concorso anche al di fuori della disciplina straordinaria approvata con quella normativa.

Cercherò di essere più chiaro: il guardasigilli Fassino, nell'aumentare l'organico della magistratura, inserì altresì la previsione di bandire tre concorsi straordinari entro un anno, al fine di arruolare 1200 nuovi magistrati. Per quelle prove straordinarie fu previsto il mantenimento della prova selettiva che, a regime, veniva espunta dal nostro ordinamento. La prova preselettiva, infatti, era stata inserita alcuni anni prima e con la cosiddetta legge Fassino fu espunta dal nostro ordinamento: ne fu mantenuta la vigenza e l'utilizzabilità soltanto in sede di disciplina transitoria.

Con la prima parte del comma 3 dell'articolo 22, di cui stiamo ora discutendo, si dà al ministro la possibilità di mantenere la prova preselettiva in regime transitorio anche oltre le tre prove concorsuali straordinarie: noi questo non lo vogliamo assolutamente!

Peraltro, la vera ragione di questo decreto-legge sta in una comune considerazione: siamo tutti convinti, da una parte

all'altra dell'emiciclo, che la prova preselettiva sia completamente fallita; e con una qualche difficoltà lo riconosco anch'io, che all'epoca fui uno dei maggiori sostenitori di questa prova. La prova preselettiva, infatti, sta distorcendo la preparazione dei giovani e si è ormai rivelata un vero strumento di tortura nello studio degli aspiranti magistrati, senza che ciò abbia consentito il raggiungimento del fine che ci eravamo proposti, ossia quello di abbreviare le procedure di concorso. Ciò non è avvenuto: è rimasta la parte negativa e non è stata raggiunta quella positiva. Su ciò e su altri aspetti importanti della disciplina parleremo più diffusamente in sede di dichiarazione di voto sul successivo emendamento.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'eliminazione anche della prima parte del comma 3 dell'articolo 22. Riteniamo infatti giusto che in futuro per i concorsi ordinari la prova preselettiva sia completamente bandita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho evitato di parlare sul complesso degli emendamenti perché ciò, in base al regolamento, mi avrebbe impedito di intervenire per sostenere gli emendamenti Russo Spena 1.2, sottoscritto anche da me, e il mio emendamento 1.1, sottoscritto anche dall'onorevole Russo Spena. Si tratta di emendamenti che ritengo importanti perché tesi ad eliminare una discriminazione inaccettabile e, soprattutto, ad evitare che questa discriminazione possa comportare, come già avvenuto in passato, una serie di ricorsi di carattere amministrativo, con il rischio — se non con la certezza — di bloccare i concorsi per uditore giudiziario che saranno indetti e con la tragica conseguenza di non pervenire a quell'organico della magistratura necessario per una corretta, giusta, celere ed efficiente amministrazione della giustizia.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti, credo sia opportuno, in ogni caso,

motivarne la finalità all'interno del contesto in cui gli stessi sono stati proposti.

Voglio ricordare, come è già stato detto nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti, di cui condivido chiaramente il contenuto, che alla fine della scorsa legislatura abbiamo approvato un disegno di legge teso ad aumentare l'organico della magistratura da 9 a 10 mila unità. Nel contempo, furono modificate le modalità del concorso per uditore giudiziario proprio al fine di renderlo più celere e non certo a scapito, tuttavia, di una seria selezione e di un controllo sull'effettiva preparazione e capacità degli aspiranti magistrati.

L'obiettivo — com'era ed è facilmente intuibile — non poteva essere altro che quello di raggiungere il necessario organico della magistratura attraverso modalità di selezione (principalmente, con l'istituzione dei cosiddetti correttori esterni) tese a garantire non solo una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia, ma anche una maggiore tutela per gli utenti della giustizia, che — vorrei ricordare — sono oltre dieci milioni, e per tutti i cittadini, nella prospettiva di una magistratura realmente adeguata professionalmente al delicato compito cui quotidianamente è chiamata.

Vorrei ricordare — e mi sembra utile rimarcarlo — che il disegno di legge di conversione del decreto-legge prevede che siano esclusi dalla prova preliminare anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense oppure svolgono, da almeno due anni, le funzioni di magistrato onorario, oppure hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche al termine di un corso di durata non inferiore a due anni. Si tratta di una serie di soggetti che sicuramente hanno una significativa esperienza, ma una simile differenziazione provocherebbe, da parte di coloro che sono costretti a sostenere la prova preselettiva, una serie di ricorsi che bloccherebbero il concorso o, sicuramente, ne allungherebbero i tempi.

In particolare, l'emendamento Russo Spena 1.2 ha la finalità di far sì che i due concorsi straordinari già banditi si svolgano senza prove preselettive con il ricorso a correttori esterni, così come del resto prevede attualmente la legge approvata da questa Camera.

Con l'emendamento Russo Spena 1.2 si prevede, in particolare, che il ministro applichi da subito nei concorsi la disciplina dei correttori esterni, così come già dovrebbe essere previsto dall'attuale normativa.

Mi soffermo, per non intervenire successivamente — ed ho concluso —, anche sul mio emendamento 1.1, che è un emendamento subordinato, identico all'emendamento 1.4, sottoscritto dagli onorevoli Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Magnolfi e Kessler, che propone di non applicare la normativa sui correttori esterni ai due concorsi straordinari già banditi e ad escludere per tali concorsi le prove preselettive per tutti, eliminando discriminazioni inaccettabili e inammissibili.

Con questo emendamento si fa salva la possibilità per il ministro, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di dare attuazione alla disciplina sui correttori esterni qualora lo ritenga utile ed opportuno per le esigenze, a tutti noi particolarmente care, di una maggiore celerità nello svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 347
Maggioranza 174
Hanno votato sì 164
Hanno votato no .. 183).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Innanzitutto, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento Siniscalchi 1.4 per sottolineare come la nostra posizione sia favorevole ad eliminare — lo diciamo in maniera chiara — i quiz preselettivi.

Vorrei far notare che non solo l'orientamento dottrinale è in tal senso: tutti sono convinti che i suddetti testi non servano a definire chi è più preparato o più idoneo a svolgere le funzioni di magistrato. I test sono stati sperimentati, ma non hanno funzionato e non si capisce perché dovrebbero essere mantenuti: si dice per snellire, ma è proprio a causa di tali quiz che l'attività concorsuale è stata bloccata per tre anni.

La materia è estremamente delicata ed urgente non solo per l'attesa di chi vuole fare il magistrato, ma per la domanda di giustizia dei cittadini, che merita una risposta più efficace. Dunque, si tratta di una questione estremamente sentita e chiediamo al Governo di far sì che al concorso possano partecipare tutti coloro che hanno i requisiti, senza discriminazione alcuna, eliminando un'ingiustizia. L'unico criterio da seguire deve essere quello della preparazione, dell'intelligenza, della sensibilità giuridica che devono contraddistinguere chi vuole accedere alla carriera della magistratura. A tale proposito si è espresso anche il *plenum* del CSM e, oltretutto, una legge dello Stato prevede di abolire per i futuri concorsi i test preselettivi.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che: « Con decreto del ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Dunque, di fatto, siamo di fronte a nuovi concorsi. Noi riteniamo che i giovani laureati debbano poter liberamente e paritariamente partecipare a tali concorsi.

Lo Stato deve valutare la maggiore preparazione, la maggiore attitudine, la maggiore intelligenza, la maggiore sensibilità giuridica visto che si tratta, di fatto, di nuovi concorsi e visto che per tali concorsi vengono riaperte le domande di ammissione. Voi volete escludere che alcuni partecipino con pari dignità e uguale trattamento rispetto agli altri. Ritenete che debbano sottoporsi a test che non valutano la preparazione o l'attitudine, cioè non aggiungono nulla. Si tratta di una discriminazione insopportabile, rispetto alla quale chiediamo un gesto forte: eliminare tale ingiustizia, che già è stata espunta dal nostro ordinamento giuridico, e dare la possibilità a tutti di partecipare ai concorsi con parità di trattamento.

Non possiamo che votare contro gli altri emendamenti presentati perché significano rinunciare ad una battaglia di civiltà e di giustizia.

Mi riservo, in ogni caso, di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Saluto gli studenti ed i docenti del liceo classico Carmine Sylos di Bitonto, in provincia di Bari, che sono presenti nella tribuna del pubblico (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo tutti prendere atto che la prova preselettiva per quiz al concorso di uditore giudiziario è fallita.

Il Parlamento, nella scorsa legislatura, precisamente nel 2001, ne aveva già preso atto, rendendosi conto che questa preselezione, anziché snellire le procedure, migliorando la selezione, in realtà ne allunga i tempi; per questo, nel 2001 la prova preselettiva per quiz è stata abrogata con legge, come è stato già ricordato da altri colleghi. Questa possibilità è rimasta in piedi, in via transitoria, solo per tre concorsi, che avrebbero dovuto far fronte, in tempi celeri, ad un aumento eccezionale dell'organico della magistratura, deciso anch'esso nel 2001.

L'attuale Governo non è stato in grado, per carenze organizzative, progettuali o finanziarie, di espletare questo compito di aumentare l'organico della magistratura che il Parlamento gli aveva affidato. Uno dei motivi per i quali non si è ancora riusciti ad assumere un solo uditore giudiziario, dei mille aggiuntivi che nel 2001 il Parlamento aveva deciso dovessero essere assunti, è stato proprio l'esistenza, solo in via transitoria, di questa prova preselettiva. Essa, infatti, è stata oggetto di contestazione — per ingiustizie intrinseche della medesima, sul fronte delle categorie che ne risultano esenti — davanti al giudice amministrativo, con ricorsi e controricorsi che hanno bloccato la procedura concorsuale, al punto da costringere il Governo a presentare il decreto-legge oggi al nostro esame.

Questo provvedimento, però, non tiene conto della realtà, dal momento che insiste ancora nel mantenere la prova preselettiva; in tal modo infatti si ripresenteranno gli stessi problemi di lungaggini nello svolgimento delle prove e vi saranno ulteriori problemi di contestazione, dato che questo decreto-legge aumenta le categorie che vengono esentate dallo svolgimento della prova per quiz. Così, dunque, non si risolvono i problemi, bensì li si aumentano. L'ulteriore allargamento delle categorie esenti snatura completamente la funzione di filtro della prova preselettiva per quiz, creando peraltro un'ulteriore ingiustizia, in particolare nei confronti dei giovani neolaureati, che restano quasi gli unici soggetti che devono sottoporsi a questa prova.

Sono questi i motivi per i quali l'emendamento in oggetto vuole eliminare per tutti — anche nel caso dei concorsi che devono essere effettuati adesso — la prova preselettiva per quiz. Si tratta quindi di un atto di giustizia, che peraltro fa in modo che vengano assunti velocemente i nuovi uditori giudiziari, dei quali il nostro paese necessita.

Su questa scelta, anche stando al dibattito parlamentare che si è svolto in Commissione, in realtà vi sarebbe un largo e trasversale consenso di tutti gli schiera-

menti politici. Vi è anche un autorevole parere del Consiglio superiore della magistratura, che ritiene che questa prova vada abolita per i motivi cui ho accennato. Dunque, una volta che nei nostri discorsi — che sono prima di tutto discorsi di buonsenso, che evidenziano una capacità di gestire la situazione — troviamo un consenso tra di noi e con le istituzioni giudiziarie, non capisco per quale impuntatura (ma credo sia soprattutto del Governo) dobbiamo ostinarci a tenere in piedi un feticcio come quello di una prova preselettiva, che può fare solo dei danni.

Per questo motivo, sostengo l'emendamento in oggetto, che credo possa trovare un consenso generalizzato da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche se la posizione del mio gruppo è stata illustrata in modo assolutamente chiaro ed esaustivo dal collega Kessler, vorrei intervenire in merito, perché credo siano necessarie alcune puntualizzazioni rispetto al dibattito sviluppatosi in Commissione, le cui risultanze sono state poi riportate nel dibattito in corso, soprattutto ad opera del collega Cola.

La nostra posizione è chiara ed è peraltro largamente condivisa in quest'aula: mi riferisco al fallimento dalla prova preselettiva.

La questione, tuttavia, nel momento in cui si deve scegliere (lo faremo attraverso la votazione di tali emendamenti) se dobbiamo *tout court* procedere alla eliminazione della prova preselettiva ovvero se la dobbiamo ulteriormente utilizzare, ancorché per questi due ultimi concorsi straordinari, è legata, a mio avviso, ad una valutazione numerica e quantitativa, sulla quale, mi pare di comprendere, vi è una profonda differenza tra noi ed il collega di Alleanza nazionale. Noi siamo convinti che il dato..

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Lei

interviene a titolo personale, perché, per il suo gruppo, è già intervenuto l'onorevole Kessler.

FRANCESCO BONITO. Le chiedo un altro minuto, perché credevo di avere più tempo a mia disposizione e quindi ho impostato il mio intervento in modo sbagliato.

I dati, collega Cola, sono i seguenti: vi sono 8.000 candidati che hanno frequentato le scuole di specializzazione per espletare il concorso in magistratura senza le prove preselettive. La platea dei giovani avvocati è cospicua e, al di là di ciò che noi affermiamo, vi è il dato riportato dal parere, molto preciso come sempre, del Consiglio superiore della magistratura che peraltro, sposando le tesi della maggioranza di questo Parlamento, parte da una valutazione dell'esistente e ci fornisce anche una serie di dati, dai quali si comprende che la deroga diventa regola e che la regola diventa eccezione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Siniscalchi 1.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>394</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>198</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>182</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>212).</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, con l'approvazione dei precedenti emendamenti viene mantenuta la prova preselettiva, anche se ridotta nella sua applicabilità a ben poche categorie.

Nel provvedimento, così come ci perviene dal Senato, oltre alle categorie che erano già esentate (mi riferisco a coloro che hanno seguito un corso presso le scuole di specializzazione), sono stati inclusi anche coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche nelle università e l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonché coloro che hanno esercitato per un certo periodo la funzione di magistrato onorario.

È una vera e propria "gruviera" che, come rilevato precedentemente, snatura la prova preselettiva che, tuttavia, per scelta del Parlamento (da noi avversata come risulta anche dagli interventi che si sono succeduti), sembra destinata a rimanere.

Vorrei spiegare il senso dell'emendamento in esame, che intende disciplinare l'esenzione dalla prova preselettiva dei magistrati onorari. È un emendamento di riduzione del danno, per così dire, perché la nostra posizione principale, che abbiamo ampiamente espresso e che è risultata soccombente in Assemblea, è volta ad eliminare la prova preselettiva per tutti.

Ma se tale prova resta, dobbiamo cercare di non creare incongruenze ed ingiustizie ulteriori.

Il testo originario prevedeva che dalla prova preselettiva potessero essere esentati tutti coloro che avessero esercitato le funzioni di magistrato onorario per un periodo di due anni, tranne che non fossero sanzionati disciplinarmente. L'emendamento in esame, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole, intende fissare nuovamente questo periodo in quattro anni, evitando anche che coloro che abbiano esercitato le funzioni di magistrato onorario e che poi non sono stati confermati, quindi soggetti che si sono dimostrati indegni di tali funzioni, siano addirittura favoriti dall'esenzione dalla prova preselettiva.

Il periodo di quattro anni è dunque congruo per verificare la capacità di esercitare queste funzioni, altrimenti con il testo originario avremmo commesso l'ingiustizia di sanzionare, non esimendoli dalla prova preselettiva, i magistrati onorari sottoposti a sanzioni disciplinari e

non anche quelli che, al termine delle loro funzioni, vengono revocati o comunque ritenuti inadatti nel giudizio finale.

Questo è lo scopo dell'emendamento e non quello di allargare la platea degli esentati dalla prova preselettiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	377
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	374
<i>Hanno votato no</i>	3).

Prendo atto che l'onorevole Carra non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Prendo atto, altresì, che l'emendamento Fragalà 1.5 è stato ritirato.

Avverto che, poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Esame degli ordini del giorno — A.C. 5302)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A — A.C. 5302 sezione 7)*.

L'onorevole Bonito ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5302/1 *(Nuova formulazione)*, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il presente ordine del giorno, che — come mi è stato preannunciato dal sottosegretario — sarà accettato dal Governo, è particolarmente importante nell'ambito

della discussione svolta a margine del decreto-legge che ha ampliato, e non poco, la platea dei soggetti che potranno accedere al concorso in magistratura senza sopportare le forche caudine della prova preselettiva.

La questione si ricollega all'illustrazione della disciplina della legge Fassino, dalla quale avevo cominciato il mio primo intervento.

Sono stati banditi i tre concorsi straordinari in relazione ai quali era stata mantenuta in via transitoria la disciplina relativa alla prova preselettiva. Il prossimo concorso in magistratura tornerà ad essere un concorso ordinario, non più un concorso straordinario.

Questo significa che il concorso dovrà svilupparsi su tre prove scritte, in luogo delle due previste per i concorsi straordinari, e soprattutto che tornerà ad essere presa in considerazione l'eliminazione della prova preselettiva, decisa dal Parlamento con l'approvazione della legge Fassino. In altri termini, i concorsi ordinari devono avvenire seguendo la disciplina profondamente innovativa approvata sul finire della scorsa legislatura. Giova ora ricordare brevemente tale disciplina.

I concorsi ordinari devono soggiacere ad una procedura selettiva caratterizzata dal fatto che le commissioni di concorso risultano implementate per quanto riguarda la loro composizione. In pratica, sono raddoppiate e potranno lavorare articolandosi in sottocommissioni. La commissione, in presenza di un numero cospicuo di elaborati da correggere, potrà avvalersi di correttori esterni. Il sistema dei correttori esterni è stato mutuato dall'esperienza francese in cui, come è noto, le procedure di concorso hanno durata brevissima proprio grazie all'utilizzo di correttori esterni.

Peraltro, per dare concreta applicazione anche nel nostro paese alla disciplina ora sintetizzata, è necessario un intervento di regolamentazione secondaria, rispetto alla norma ordinaria, di competenza dell'Esecutivo e, in particolare, del ministro della giustizia. In altri termini, il ministro dovrà scrivere un regolamento

sulle modalità di individuazione dei correttori esterni, sulla loro nomina, sulla loro retribuzione e — aspetto più importante della procedura di concorso — sulle modalità del loro lavoro. Infatti, l'elaborato del candidato dovrà essere corretto da due correttori esterni che non si conoscono tra di loro, con sedi, residenza e luogo di lavoro in una qualsiasi parte d'Italia.

Quindi, per ipotesi, i correttori esterni di Milano e Bari correggeranno lo stesso elaborato, daranno in merito una valutazione che sarà riversata alla commissione centrale. In caso di valutazioni diverse, la commissione centrale procederà a calcolare la media tra le due valutazioni. Il risultato mediato sarà poi quello conseguito dal candidato nella prova scritta.

Ritengo tale sistema profondamente giusto; il numero dei correttori esterni è modulato in relazione al numero delle prove da correggere e questo consente di determinare *a priori* tempi certi di conclusione della prova preselettiva. Tutto questo ha bisogno di un intervento regolamentare. Con l'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5302/1 (*Nuova formulazione*) in oggetto chiediamo al Governo proprio tale intervento.

Mi riservo di illustrare i restanti aspetti dell'ordine del giorno in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno Finocchiaro n. 9/5302/1 (*Nuova formulazione*) e Fragalà n. 9/5302/2.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, posso comunque prendere la parola per una breve dichiarazione?

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, se non si procede alla votazione, non possono esservi ulteriori dichiarazioni. Resterà agli atti il suo intervento precedente.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5302)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare interviene sulla delicata materia della procedura concorsuale per l'accesso alla magistratura, in particolare in relazione a due concorsi banditi nel febbraio e nel marzo 2004. Tali concorsi si terranno con il sistema transitorio previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001, e dunque con la prova preliminare informatica prevista dall'ormai abrogato articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, ma mantenuta in vigore per i soli concorsi di cui alla stessa legge n. 48 del 2001, avendo il ministro esercitato la facoltà di differire ad un momento successivo l'applicazione della nuova disciplina di svolgimento del concorso.

Già è stato osservato come la prova preliminare informatica, su cui peraltro abbiamo discusso a lungo nella scorsa legislatura, abbia avuto un notevole e significativo insuccesso. Con il provvedimento in esame, tuttavia, paradossalmente il Governo non solo non risolve le lacune del suo operato, e in particolare la mancata attuazione della legge n. 48 del 2001, ma accresce ulteriormente l'incertezza di tutti coloro che aspirano a diventare magistrati, creando nuove categorie di candidati che avrebbero accesso a corsie preferenziali ovvero sarebbero esonerati dallo svolgimento della prova preliminare informatica. Oltre ad ingiustificate discriminazioni, si otterrebbe un notevole allunga-

mento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, non essendo ancora operativo il sistema dei correttori esterni.

Giova ricordare infatti che nella scorsa legislatura, con la legge n. 48 del 2001, il Parlamento ha approvato un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, cui avrebbe dovuto far seguito, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge stessa, la tempestiva indizione dei relativi concorsi. Contestualmente la stessa legge disponeva l'abrogazione della prova preliminare, introducendo invece l'importante sistema dei correttori esterni, di cui all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario. Ciò al fine di accelerare l'andamento dei concorsi e l'espletamento degli stessi e di poter compiere una verifica seria rispetto agli aspiranti magistrati.

Qualora non fosse stato possibile completare l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la nuova disciplina, il ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con proprio decreto avrebbe potuto disporre che i concorsi continuassero a svolgersi mediante il ricorso alla prova preliminare. Il Governo, non essendo riuscito ad attivare il meccanismo della correzione esterna, o non avendolo voluto, si è quindi avvalso di tale possibilità, e non solo per il concorso bandito il 12 marzo 2002, ma anche per i concorsi banditi il 28 febbraio 2004 e il 23 marzo 2004.

Come commentare il fatto che il Ministero, a distanza di ben tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 48 del 2001, non sia riuscito ancora a redigere il regolamento attuativo previsto dalla stessa, né a completare l'organizzazione necessaria per il definitivo superamento della prova preliminare? Come si giustifica la circostanza che gli ultimi due concorsi siano stati banditi dopo un intervallo di ben due anni dal precedente? È del tutto evidente che vi è stata una volontà politica diretta ad evitare che vi fossero nuovi

ingressi in magistratura di soggetti preparati ed adeguati ad esercitare la professione con serietà e con equità.

Non si può non sottolineare, infine, che già l'inerzia del Governo sul punto, ovvero la mancata attivazione delle procedure per la selezione e la formazione di un ruolo di correttori esterni, pur in presenza di una consistente proroga del termine per la pubblicazione dei bandi di concorso, e dunque l'impossibilità di utilizzare tale strumento, ha reso profondamente problematici gli aspetti connessi allo svolgimento delle prove e ai lavori della commissione.

In questo contesto abbiamo tentato, con i nostri emendamenti, di evitare che i tempi del concorso si allungassero, e, soprattutto, di evitare discriminazioni inaccettabili, con i conseguenti ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato e il rischio, se non la certezza, di dilatare i tempi dei concorsi stessi. Tuttavia, malgrado i rilievi e le critiche svolte nel corso del dibattito, la necessità e l'urgenza di evitare che si allunghino ulteriormente i tempi di emanazione dei bandi dei concorsi straordinari per l'accesso alla magistratura, con il rischio che i bandi stessi non vengano addirittura emanati e i concorsi non si possano svolgere, inducono Rifondazione comunista a votare a favore del disegno di legge di conversione in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il nostro voto sul provvedimento sarà favorevole. Siamo convinti della giustizia delle deroghe introdotte dal decreto-legge in ordine alla necessità di sottomettersi alla prova preselettiva per l'accesso alle prove scritte del concorso in magistratura.

Dagli emendamenti da noi presentati e dal voto che abbiamo espresso sul nostro emendamento Siniscalchi 1.4 e sull'emendamento Russo Spina 1.2, risulta evidente che avremmo preferito una soluzione per

così dire più esaustiva, che riteniamo sia più giusta. Mi riferisco ad una completa eliminazione della prova preselettiva. La maggioranza della Camera dei deputati, però, è stata di avviso contrario. Accettiamo questa valutazione differente dalla nostra, che peraltro non ci impedisce di esprimere, come poc'anzi ho anticipato, il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione. In ogni caso vi è un significativo ampliamento della platea dei soggetti che eviterà di sottoporsi alla prova preselettiva.

Riteniamo che la nostra posizione (potremmo definirla più radicale) fosse quella più giusta, proprio perché a noi sembra che la circostanza che ciò che dovrebbe essere eccezione viceversa sia regola conduca a conseguenze assolutamente inique. Saranno molti di più i soggetti che, grazie alla deroga legislativa, non si sottoporranno alla prova preselettiva di quelli che, viceversa, dovranno sostenerla. Ma rileva al riguardo una questione di grande importanza, che, a parte il decreto-legge in via di conversione, il Governo dovrà affrontare immediatamente. Tale tema noi lo abbiamo posto con forza attraverso un nostro ordine del giorno, accettato dal Governo ma rispetto al quale i comportamenti del ministero dovranno essere assolutamente conseguenti. È fuor di dubbio che, in tempi brevi, l'Esecutivo dovrà bandire un altro concorso in magistratura. D'altra parte, come è noto, da centocinquanta anni a questa parte, tranne rarissime eccezioni, ogni anno si bandisce un concorso in magistratura.

L'organico è sottorappresentato: vi sono pochi magistrati anche rispetto alla platea di oltre diecimila unità previste per l'organico della magistratura italiana. Il prossimo concorso tornerà ad essere, dopo molti anni, un concorso ordinario. Come ricordavo pochi minuti fa, con la definizione di concorso ordinario si intende una procedura celebrata sulla base di tre prove scritte; in assenza della prova preselettiva è lecito attendersi che gli aspiranti magistrati saranno un numero cospicuo, alcune migliaia. L'amministrazione deve attrezzarsi per tempo al fine di fronteggiare una

siffatta tipologia concorsuale. Deve, cioè, « consumare » senza affanni la procedura di concorso e pervenire alla selezione dei migliori che dovranno vestire per la vita la toga di magistrato.

Questo significa che ormai non può più essere rinviato l'adempimento ed il rispetto della legge approvata da questo Parlamento sul finire della scorsa legislatura.

E non può più essere rinviato il regolamento ministeriale, che deve disciplinare in concreto, nel rispetto della norma ordinaria, le fasi procedurali del concorso in magistratura, così come delineato dalla riforma del 2001.

Sto parlando (lo ricordavo prima) di metodiche assolutamente nuove nel panorama ordinamentale del nostro paese; forme nuove che — è bene ricordarlo — riscontrarono l'opposizione dell'allora minoranza parlamentare (cioè le forze che oggi governano il paese, che allora erano opposizione e votarono contro la legge Fassino), che votò contro il nuovo sistema di arruolamento dei magistrati, ma questo non può giustificare oggi che un ministro, un Governo e una maggioranza disapplicano una norma positiva.

D'altra parte, se così non sarà i guai saranno enormi, le difficoltà saranno forse insuperabili, allorché bisognerà bandire il nuovo concorso; né possiamo augurarci che, per non affrontare quelle difficoltà, il concorso ordinario sia differito nel tempo: ciò significherebbe scaricare sull'organizzazione giudiziaria e sui magistrati italiani difficoltà di cui evidentemente nessuno sente il bisogno.

Allora, credo che questo sia l'aspetto più importante di tutta l'intera vicenda. So già che, la bocciatura dell'emendamento Russo Spina 1.2 lascerà integra una normativa transitoria in grado di consentire al ministro di trasferire anche ai concorsi ordinari la disciplina transitoria relativa ai correttori esterni. Se questo accadrà, si consumerà un atto amministrativo sbagliato, un atto politico che non si potrà condividere.

Questo significherebbe che, dopo aver con questo decreto-legge trasformate le

eccezioni in regola, renderemmo il regime transitorio un regime strutturale, perché nel momento in cui mantenessimo in vita, tornandola ad applicare con una serie di decreti-legge successivi, una disciplina transitoria concepita e pensata per l'emergenza del 2001, continuandola poi a mantenere nel 2004, 2005 e 2006, la transitorietà commuterebbe i suoi caratteri in stabilizzazione.

Ciò significherebbe tradire la stessa volontà parlamentare, la stessa volontà politica espressa nel 2001, poiché se quella maggioranza aveva approvato una legge che definiva i termini di transitorietà, a nessuno è consentito, rispettoso delle istituzioni e del sistema delle regole, di trasformare ciò che è transitorio in regola permanente.

Ci auguriamo fortemente, allora, al di là dell'approvazione del decreto legge che, come detto, voteremo, anche se non sono state approvate le nostre proposte migliorative (e pensiamo che questa sia la parte più importante del dibattito di questo pomeriggio), che il Governo rispetti e dia corso all'impegno solennemente assunto nell'aula, cioè quello di dare attuazione alla nuova disciplina del concorso ordinario, prevista dalla legge n. 48 del 13 febbraio 2001.

Da parte nostra ci sarà vigilanza e attenzione su ciò che il Governo riterrà di fare: vi sono gli strumenti di sindacato ispettivo, vi è l'interlocuzione pressoché quotidiana nell'aula della Commissione giustizia (anche se, ci sia consentito sottolinearlo, da un po' di tempo dobbiamo registrare l'assenza del Governo dai lavori della Commissione); peraltro, questo non ci impedirà...(*Commenti della Lega Nord Federazione Padana*)... Vedo che i miei colleghi della Lega mi stanno invitando a proseguire nell'intervento; sono lieto di suscitare il loro interesse e di constatare che quello che sto dicendo sia ritenuto degno di attenzione da parte loro.

So che l'attento sottosegretario Valentino condivide, in cuor suo, molte delle cose che ho affermato; sono certo che egli si renderà parte attiva affinché il prossimo concorso in magistratura si svolga rapida-

mente e selezioni, nel modo più equo possibile, giovani magistrati all'altezza del grande compito che loro è assegnato in una democrazia avanzata come quella italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, il voto favorevole che daremo al provvedimento in esame non esprime certamente soddisfazione per il modo in cui esso è stato proposto. Peraltro, la singolare decisione di respingere l'emendamento 1.4 a mia prima firma ha, per così dire, sostanzialmente istituzionalizzato alcune strane categorie protette (a fronte di altre categorie non protette) ed ha generato una diffusa inquietudine. Un grave *vulnus* accompagnerà l'ulteriore *iter* di questo provvedimento se è vero, com'è vero, che già la magistratura amministrativa si è pronunciata in un certo modo.

Dobbiamo dare atto al sottosegretario Valentino di avere dimostrato la sua disponibilità quando ha accettato, a nome del Governo, l'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5302/1 (*Nuova formulazione*). In tal modo, il Governo stesso ha riconosciuto che è veramente grave quanto è accaduto. Sono trascorsi ormai tre anni dalla legge n. 48 del 2001, che il ministro della giustizia dell'epoca, onorevole Piero Fassino, propose al Parlamento ed il Parlamento approvò. In questi tre anni, di giustizia si è parlato non poco in quest'aula, ma mai per affrontare la questione della quale ci stiamo occupando oggi.

Qual è, colleghi, l'esigenza che anche questo Governo pone? L'esigenza è quella che viene dal territorio, è quella insita nella funzione giurisdizionale: occorrono magistrati per dare risposta alla domanda di giustizia presente nel paese. Ebbene, tale risposta non può non passare attraverso lo sblocco definitivo dei concorsi, senza acrobazie e senza l'estensione francamente sorprendente delle norme transitorie esistenti. Non siamo di fronte ad una domanda di carattere amministrativo e

burocratico: la legge n. 48 del 2001 prevedeva di reclutare ben mille magistrati per soddisfare una domanda di giustizia!

L'accettazione dell'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5302/1 (*Nuova formulazione*) riconosce le ragioni dell'opposizione, riconosce le ragioni delle nostre doglianze nei confronti dell'inerzia che ha caratterizzato l'attività del Governo in relazione all'obbligo di bandire il concorso di cui agli articoli 9 e seguenti della citata legge, con commissioni di concorso particolarmente articolate e con l'istituzione dei correttori esterni. Attraverso la suddetta accettazione — ovviamente, non abbiamo motivo di non credere nell'impegno assunto a nome del Governo dal sottosegretario Valentino, di certo fedele interprete della volontà governativa — si riconosce che abbiamo ragione, che bisogna smetterla con le proroghe e con il regime transitorio.

Bisogna andare verso un concorso serio, totale e definitivo, un concorso di valori e di cultura. D'altra parte, se non vado errato, mi sembra che anche la mitizzazione del concorso appartenga all'ordinamento giudiziario che proponete come elemento ulteriore di discussione. Certamente, il mantenimento delle prove selettive informatiche non rappresenta un elemento di stabilità, di valore e di soddisfazione sul piano della qualità della selezione. Inoltre, colleghi, si commette una profonda ingiustizia. In alcune proposte emendative è stata chiesta l'ammissione al concorso, senza lo svolgimento delle prove preselettive, di coloro che abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni. In altri emendamenti è stata chiesta l'istituzione della serie a scalare di categorie protette. Sono rimaste fuori alcune centinaia di giovani che avevano il torto di dover effettuare queste prove mnemoniche ed informatiche scarsamente credibili sul piano culturale. Si tratta di poche centinaia di giovani, come pazientemente ha spiegato più volte in quest'aula l'onorevole Bonito. Forse, sarebbe stato il caso di riflettere definitivamente sulla proposta emendativa, che invece è stata respinta,

con la quale, in pratica, si chiedeva di smetterla con la discriminazione per prove selettive informatiche. Questa è la sostanza di ciò che vi è stato richiesto.

Vorrei rivolgermi ad alcuni deputati eletti in quei collegi dove le sedi giudiziarie sono particolarmente ansiose di vedere soddisfatta la loro domanda di organico. Non più tardi di ieri, in visita al tribunale di Torre Annunziata e di Nola, ci siamo sentiti ripetere in termini duri — lo sanno anche i deputati di quei collegi — che il ritardo nella realizzazione dei concorsi e, conseguentemente, nell'aumento degli organici sta penalizzando fortemente la celebrazione della giurisdizione in tali tribunali. Ovviamente, si tratta di tribunali che non sono insediati in piccoli territori e che non rispondono ad esigenze di carattere particolaristico. Questi tribunali sono impegnati in prima linea nella repressione dei fenomeni criminali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 18,36)

VINCENZO SINISCALCHI. Allora, colleghi, uniamoci tutti, partendo dall'ordine del giorno, ed intraprendiamo una reale azione di stimolo nei confronti del Governo, perché l'ordine del giorno stesso non rimanga semplicemente un pezzo di carta, perché l'ordine del giorno, anche sotto il profilo della coscienza legislativa, si faccia portatore dell'abolizione, prevista dalla « legge Fassino », della prova più selettiva, della cessazione di questo regime davvero paradossale di prove completamente estranee alla qualità della giurisdizione, di cui ha dato atto con serenità, nella sua relazione, lo stesso relatore. Questo voto vuole registrare più uno stimolo e, in un certo senso, una critica che non un pieno e convinto consenso ad un provvedimento legislativo che doveva essere temperato con l'abolizione di questa autentica ingiustizia che, lo ripeto, forse dovrà essere sottoposta al vaglio di costituzionalità. Infatti, non si capisce il motivo in base al quale queste fasce di giovani che si accingono ad affrontare il concorso sono

costrette a svolgere la prova preselettiva che, invece, non riguarda altre categorie. Noi voteremo a favore, ma, dopo questo voto unitario, vi chiediamo di stimolare il Governo a provvedere in maniera seria ad un adempimento rispetto al quale vi è un ritardo di oltre tre anni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, il Governo ha avuto tre anni di tempo per adempiere un preciso compito affidatogli dal Parlamento nel 2001; compito importantissimo per venire incontro alla domanda di una giustizia rapida ed efficiente e per il buon funzionamento di tale amministrazione nel nostro paese. Si trattava di assumere, con procedure rapide e semplificate, mille nuovi magistrati al fine di coprire i posti scoperti in tanti uffici giudiziari di frontiera.

Il Governo, come oggi constatiamo, dopo tre anni non è riuscito ad ottemperare a questo elementare ma importante adempimento; non è riuscito a farlo per incapacità gestionali, organizzative, finanziarie e fors'anche, in parte, in quanto lo strumento previsto non era adeguato. Mi riferisco alla famosa prova preliminare, che doveva essere un filtro per ridurre la sovrabbondanza di candidati presenti alle prove scritte e così accorciare i tempi di correzione; essa, però, anziché appunto un filtro nella direzione della velocizzazione delle procedure, si è rivelata un imbuto ovvero un'ostruzione ed un ostacolo al celere adempimento relativo all'assunzione dei nuovi magistrati.

Il Governo interviene, oggi, attraverso questo decreto-legge; ma, anziché realisticamente ed utilmente prendere atto dell'inadeguatezza dello strumento utilizzato, e risolvere così la questione — come peraltro le diverse pronunce giurisdizionali circa la *vexata quaestio* delle categorie escluse dalla prova preselettiva avrebbero dovuto indurlo a fare —, si ostina, invece,

a mantenere in piedi la prova preliminare. Anzi, peggiora la situazione aumentando largamente le categorie escluse dalla prova preselettiva, che, però, rimane in vigore per alcuni: in tal modo, il provvedimento raggiunge un duplice risultato negativo, l'ingiustizia nei confronti dei laureati più giovani, potenziali candidati, che non hanno fatto in tempo a frequentare le scuole di specializzazione e che si trovano a dover affrontare prove consistenti in quiz soprattutto mnemonici (che li allontanano dalla vera preparazione del concorso); infine, l'allungamento dei tempi conseguente all'esplicazione della prova preliminare stessa. Infatti, mantenendola in vigore, si allungano i tempi per lo svolgimento di tutta la procedura concorsuale.

Una scelta che trovo sbagliata e incomprensibile, e che poteva essere facilmente evitata superando le difficoltà evidenziate attraverso l'eliminazione per tutti i candidati della prova stessa. Ciò, del resto, abbiamo suggerito con la proposta emendativa dianzi respinta; una tale previsione, di per sé, non avrebbe necessariamente portato a chissà quale incremento di candidati presenti alle prove scritte. Peraltro, avendo ormai aperto, per così dire, porte e portoni alle categorie esenti, l'allargamento dei candidati presenti alle prove scritte sarà inevitabile.

Inoltre, il rimedio era molto semplice, cioè riportare a tre le prove scritte anche nella fase transitoria; infatti, la prova preselettiva era collegata alla diminuzione delle prove scritte, che da tre diventavano due. Riportando a tre il numero delle prove scritte, si otteneva un effetto dissuasivo in quanto, come tutti sappiamo, non tutti consegnano tutte le prove scritte se, in qualche modo, non sono sicuri di un possibile risultato positivo; infatti, il concorso per uditore giudiziario può essere svolto solo tre volte dallo stesso candidato.

Dunque, vi erano sistemi alternativi per assumere celermente, in maniera sicura e senza ingiustizie, i nuovi magistrati di cui si avverte il bisogno; tuttavia, il decreto-legge in esame non va in quella direzione. Vorrei ricordare che abbiamo presentato

un ordine del giorno in tal senso e che abbiamo altresì annunciato l'intenzione di vigilare sulla sua attuazione; ritengo, tuttavia, che il provvedimento in esame abbia già compiuto un danno, che peraltro poteva essere evitato. Tale decreto-legge poteva costituire l'occasione per porre rimedio ai problemi che si sono già manifestati, ma temo che invece li aggraverà ulteriormente.

È questo il motivo per cui, signor Presidente ed onorevoli colleghi, ho deciso di intervenire anch'io in sede di dichiarazioni di voto finale, anche perché non mi sento di condividere le speranze o l'ottimismo che i colleghi del mio gruppo, pur rappresentando i loro dubbi e le loro valutazioni critiche sul decreto-legge in esame, hanno testè espresso.

Condivido *in toto* tali dubbi e tali valutazioni, ma vorrei rappresentare che, della posizione espressa dal mio gruppo, condivido meno la speranza e questo minimo di ottimismo nella nostra capacità di vigilare sull'operato del ministro della giustizia in tale ambito. Ritengo, infatti, che con il decreto-legge in esame non si renda comunque un servizio positivo all'amministrazione della giustizia in Italia; pertanto, preannuncio, a titolo personale, la mia astensione nella votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dire che meriterebbe una sonora bocciatura il ritardo con cui il Governo pone rimedio ad una carenza così forte di organico nella magistratura: infatti, nonostante la crescente sofferenza del sistema giudiziario, si sono persi tre anni.

Ritengo, altresì, che meriterebbe un voto contrario la vostra ostinazione nel far sopravvivere un'ingiustizia, quale il mantenimento del regime delle prove preselettive, pur avendo il nostro ordinamento giuridico abolito tale meccanismo.

Vorrei rilevare che, respingendo le proposte emendative presentate dall'opposi-

zione, avete detto ai giovani laureati che solamente loro dovranno sottoporsi all'espletamento di prove selettive per l'accesso al concorso per uditore giudiziario, come se la norma vigente nel nostro ordinamento conoscesse qualche forma di sospensione per il solo fatto che si tratti, per l'appunto, di giovani laureati, quasi non fossero la preparazione, l'intelligenza e la sensibilità giuridica gli unici criteri per stabilire chi potrà esercitare il ruolo di magistrato.

Ciò è vero anche perché, una volta entrati in magistratura, non si scrivono sentenze, ma si svolgono altre attività. Se le prove selettive sono inutili, come ha stabilito il nostro ordinamento giuridico per quanto concerne gli avvocati, i dottori di ricerca, i magistrati onorari ed altre categorie, ed è certo che sono inutili per tutti — perché così ha stabilito la normativa vigente ed anche perché così ci ha indicato l'esperienza delle prove preselettive —, allora non si comprende la ragione per cui vi siete ostinati a mantenerla per i giovani laureati in giurisprudenza. Molti di loro, infatti, dopo avere conseguito la laurea, immaginavano di provare ad intraprendere un percorso in magistratura, ma avete deciso di sottoporli ad una prova preselettiva.

Questa discriminazione, che è ingiusta e rimane tale, è una responsabilità che vi appartiene e che resta interamente vostra, poiché l'ordinamento giuridico vigente non solo non la prevede, ma anzi ne stabilisce l'abolizione! Purtroppo, la crescente domanda di una giustizia tempestiva, appropriata ed efficace, che sale forte dalla società civile, ci obbliga ad esprimere un voto finale favorevole, nonostante le ingiustizie che avete voluto mantenere e che — vogliamo sia chiaro — restano esclusivamente una vostra responsabilità.

Per tale ragione e con questo profondo rammarico, ma consapevoli di quanto sia importante l'attesa nella nostra società rispetto a situazioni al limite della sopportazione, noi voteremo a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, credo che su questo provvedimento non ci sia molto da dire, se non il fatto che esso ha il merito di sbloccare una situazione divenuta inaccettabile ed insostenibile da una serie di punti di vista. Vi è, tuttavia, insoddisfazione per non aver voluto eliminare una prova preselettiva che ha dimostrato tutta la sua inefficacia e, in particolare, ha ulteriormente dilazionato prove assolutamente necessarie per concludere concorsi che da troppo tempo attendono di essere espletati.

L'accumulo di tale ritardo ha messo ulteriormente in crisi il nostro sistema giudiziario: l'arretrato dei processi aumenta ogni anno e l'organico della magistratura, sempre più, si dimostra inadeguato alle esigenze di un paese civile, che voglia risolvere rapidamente i propri contenziosi.

Altrettanto insoddisfacenti sono le risorse che da questa maggioranza e da questo Governo vengono destinate alla giustizia. Non si può certamente svolgere un'azione giudiziaria seria se mancano sedi, strumenti, magistrati, operatori amministrativi, ossia se manca quell'insieme di presenze organizzative indispensabili per espletare una funzione strategica nelle società civili.

Ciononostante, come affermato in precedenza, il provvedimento in esame sblocca la situazione e pone, in qualche misura, rimedio al problema, anche se in maniera — per noi Socialisti democratici italiani — insoddisfacente; non per questo possiamo negare un voto favorevole al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, anche perché sarei ripetitivo se ribadissi tutte le argomentazioni da me svolte in sede di discus-